



CITTÀ DI MILAZZO
Città metropolitana di Messina
8° SERVIZIO-SERVIZI SOCIALI

Allegato B)

DISCIPLINARE DI GARA

per l'affidamento del servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, periodo dal 11.09.2017 al 22.12.2017. CIG: Z141FAC23B.

SEZIONE I - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

1.a) Per partecipare alla gara il concorrente, pena l'esclusione, deve far pervenire all'ufficio protocollo del Comune Milazzo a mezzo Poste Italiane Spa o Agenzie private di spedizione autorizzate, oppure a mano, un plico contenente l'offerta e la documentazione di gara entro il termine perentorio stabilito nella lettera d'invito.

Il plico, pena l'esclusione, deve essere chiuso con ceralacca sulla quale va impressa l'impronta di un sigillo a scelta del concorrente. Su tutti i lembi di chiusura, pena l'esclusione, devono essere apposti, a scavalco, la firma del legale rappresentante o del soggetto legittimato a presentare l'offerta e possibilmente il timbro del concorrente.

Il plico medesimo deve recare la seguente dicitura: **"Contiene documenti ed offerta per l'affidamento del Servizio di trasporto ed assistenza alunni disabili. Periodo dall' 11.09.2017 al 22.12.2017. CIG: Z141FAC23B .**

Il plico, inoltre, deve essere indirizzato al Comune di Milazzo, 1° Settore - Servizi Sociali, Via Francesco Crispi n. 1 - 98057 Milazzo (ME) e sullo stesso dovranno chiaramente essere riportati il nominativo e la ragione sociale dell'impresa mittente, la partita Iva o il codice fiscale, il numero di fax, la pec e l'esatto indirizzo. In caso di concorrenti riuniti i dati di cui sopra dovranno riguardare tutti i concorrenti associati evidenziando quella mandataria-capogruppo.

Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione, **due buste distinte**, a loro volta sigillate con ceralacca, recante impressa l'impronta di un sigillo e controfirmate sui lembi di chiusura, con intestazione del mittente e indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

Busta A: "Documentazione per l'ammissione";

Busta B: "Offerta economica".

Il recapito del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio di scadenza.

La busta A: "Documentazione per l'ammissione" deve contenere, pena l'esclusione, i seguenti documenti, dichiarazioni ed attestazioni:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena l'esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, pena l'esclusione, deve essere allegata procura institoria o speciale di data non anteriore a mesi sei. Se la procura ha una data antecedente, il procuratore deve dichiarare espressamente ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che la procura stessa è tutt'ora valida ed efficace e che non è stata revocata, né sospesa, né modificata in tutto o in parte.

2) Dichiarazione/attestazione. L'impresa partecipante, nella persona del suo titolare o legale rappresentante, deve presentare la seguente **DICHIARAZIONE**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, riportante la dicitura *"consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti"* e facendo espresso riferimento al servizio oggetto dell'appalto, quanto segue:

di avere, nella qualità di..... (specificare la qualifica rivestita) la legale rappresentanza dell'impresa, nonché i poteri per impegnare lo stesso e per sottoscrivere l'offerta;

2.1) che i legali rappresentanti dell'Istituzione concorrente e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: (indicare nell'elenco il cui schema ad ogni buon fine viene sotto riportato i nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società a nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per la società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società indicare i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)

Nome, Cognome e Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Luogo di residenza (indirizzo completo)	Carica ricoperta

Il direttore/i tecnico/i è/sono:

Nome, Cognome e Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Luogo di residenza (indirizzo completo)	Carica ricoperta

Soggetti muniti di poteri di vigilanza e controllo

Nome, Cognome e Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Luogo di residenza (indirizzo completo)	Carica ricoperta

2.2. eventuali persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare nome, cognome, codice fiscale, residenza e carica rivestita)

2.3. **di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici di cui al d. Lgs 50/2016, così come modificato dal successivo art. 49 del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e pertanto di non essere stato condannato con sentenza definitiva per Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:**

a) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*

b) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*

b bis) *false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;*

c) *frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della comunità europea;*

d) *delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*

e) *delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;*

f) *sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*

g) *ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;*

IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i a tutte le risultanze dei rispettivi casellari giudiziari, comprese le condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione;

nb.: nei confronti delle persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

siano state pronunciate condanne penali previste dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 ai sensi del medesimo comma l'istituzione concorrente potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata

2.3.1 che a suo carico e con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Inoltre dichiara :

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956 n. 1423, irrogate nei confronti del proprio convivente;
- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorchè non definite ma confermate in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale;

2.3.3 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).

2.3.4 che non ha commesso o un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, comma 3 del presente codice che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30 comma 3 del codice dei contratti e ss.mm.ii.;

2.3.5 che l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

2.3.6 che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

2.3.7 che la propria partecipazione dell'operatore non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

2.3.8 che la propria partecipazione non determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

2.3.9 che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che non presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

2.3.10 che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

2.3.11 che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

2.3.12 che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito specificando la posizione interessata:

a) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000;

b) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/99, che l'Istituzione concorrente ha ottemperato alle norme della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000;

2.3.13 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

2.3.14 che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Per quanto sopra il concorrente **dichiara**, alternativamente:

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto partecipante alla gara, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi precedenti.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione sopra previsti.

2.3.15 che la ditta:

___ non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01;

in alternativa:

___ si è avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi della legge 383/01, ma che il periodo di emersione è concluso;

2.3.16 che l'Istituzione non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali);

2.3.17 che all'Istituzione non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'art. 44 del d. Lgs 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

2.3.18 che all'Istituzione non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198;

2.3.19 che all'impresa non è stata comminata esclusione dalla gara fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dei C.C.N.L. della categoria della zona ai sensi dell'art. 36 della L.20 maggio 1970, n. 300;

2.3.20 che ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul servizio;

2.3.21 che nei confronti dell' Istituzione non è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall' art. 9, secondo comma, lettera c), del decreto legislativo 08.06.2001 n. 231 e successive modificazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis comma 1 del D.lgs. n. 223/06, convertito con modificazioni dalla L. 248/06 e che l'attività imprenditoriale non è sospesa a seguito di provvedimento adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 5 della L. 123/07;

2.3.22 il rispetto per il personale impegnato nel servizio, della normativa e degli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;

2.3.23 che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l'esecuzione dei servizi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro nonché gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla leggi e dai contratti ed accordi locali nel luogo sede dell'appalto;

2.3.24 di avere la disponibilità dei mezzi regolarmente omologati per il trasporto per disabili necessari per l'esecuzione del servizio e di avere la capacità economica ed esperienziale di cui al capitolato di gara;**2.3.25** che accetta incondizionatamente le norme previste dal bando di gara e nel capitolato e ne assume tutti gli oneri, **che sottoscritto per accettazione viene allegato alla richiesta di partecipazione alla gara;**

2.3.26 che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto, assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010:

a) di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. , dedicati anche non in via esclusiva;

b) di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto;

c) di effettuare tali movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all'appalto in oggetto;

2.3.27 l'iscrizione (per i soggetti aventi sede legale in Sicilia) all'Albo Regionale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, sezione: inabili, tipologia: assistenza domiciliare, con l'indicazione del numero e della data del D.A. e la validità della stessa alla data di partecipazione alla gara di che trattasi;

2.3.28 il proprio codice fiscale e partita IVA.

2.3.29 la matricola azienda INPS ed il codice azienda INAIL (*in caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte*) e dichiara la regolarità con i rispettivi versamenti ed adempimenti contributivi. La dichiarazione va resa, pena l'esclusione, come da modello allegato al presente disciplinare.

2.3.30 di avere giudicato il servizio realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

2.3.31 di impegnarsi a garantire il ribasso offerto in sede di gara per tutto il periodo oggetto dell'appalto;

2.3.32 di impegnarsi ad avviare il servizio entro i termini indicati dall'Amministrazione Comunale;

2.3.33 di impegnarsi a produrre entro i termini assegnati, in caso di aggiudicazione, ulteriore documentazione a semplice richiesta dell'amministrazione appaltante;

2.3.34 di avere adempiuto all'interno dell'azienda all'attuazione delle disposizioni che disciplinano la sicurezza e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni;

2.3.35 che la ditta non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, ha attribuito incarico ad ex dipendenti della S.A. che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della S.A. nei confronti del medesimo operatore economico;

2.3.36. di impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dal comma 3 dell'art.2 del DPR 62/2013 (Regolamento recante

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che prevede l'estensione, per quanto compatibile, degli obblighi previsti dal Codice" ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione";

2.3.37 dichiarazione di accettazione relativa al protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno ed altri Enti, al quale il Comune di Milazzo ha espressamente e formalmente aderito con deliberazione della Giunta Municipale n. 190 del 12 luglio 2006. Lo stesso deve essere redatto come da modello allegato.

2.3.38 l'indicazione del proprio indirizzo, postale, telefonico, servizio fax e di posta elettronica, ove l'Amministrazione effettuerà le comunicazioni inerenti l'appalto;

2.3.39 di autorizzare l'utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici espletati dall'istituzione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.;

2.3.40 di impegnarsi ad istituire, se la propria sede legale risulta fuori dal Comune di Milazzo, entro 7 (sette) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione una propria sede operativa nel territorio del Comune di Milazzo dotata di telefono fisso e fax e regolarmente presidiata durante le ore di servizio;

2.3.41 dichiara ai sensi dell'art.2, secondo comma, della L.R. 20.11.2008, n. 15, che né il sottoscritto, né i dirigenti dell'istituzione si trovano nelle condizioni di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

4.) Certificazione

L'Istituzione deve produrre altresì una **autodichiarazione**, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia del documento di identità del dichiarante, attestante l'avvenuta iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A., competente per territorio, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara, dalla quale risulti il numero d'iscrizione, la data, il codice fiscale e con l'identificazione dell'attività inerente l'appaltando servizio, la data d'inizio dell'attività, la forma giuridica, e le generalità del legale rappresentante. Ove trattasi di Società la suddetta autodichiarazione deve indicare quali sono i suoi organi di amministrazione e le generalità delle persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti; in particolare per i Consorzi tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. La predetta autodichiarazione dovrà riportare l'attestazione "*nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni*" ed indicare che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di cessazione di attività o di qualsiasi altra situazione equivalente prevista dalla legislazione italiana e da quelle straniere, se trattasi di concorrente di altro Stato.

5.) L'istituzione concorrente dovrà versare appoista cauzione provvisoria nella misura del 2% pari ad € 308,58 calcolata sull'importo a b. a., come precisato alla successiva sezione 2 del disciplinare.

Avvertenze

Le dichiarazioni e le certificazioni di cui ai precedenti punti devono essere prodotte e/o sottoscritte dal titolare o legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nell'ipotesi di concorrente costituito da istituzioni raggruppate o da raggrupparsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La busta B: "Offerta economica" deve contenere l'offerta indicante il ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta di € _____ I.V.A. esclusa, espresso sia in cifre che in lettere, debitamente sottoscritta ed in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

SEZIONE 2 - MODALITA' E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

L'Istituzione, **pena l'esclusione dalla gara**, per il deposito cauzionale di cui all'art. 21 del capitolato dovrà rispettare quanto segue:

1) dovrà essere prestato esclusivamente in uno dei seguenti modi:

- a) in contanti, previo versamento presso la Tesoreria Comunale, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale;
- b) mediante fidejussione bancaria di pari importo;
- c) mediante polizza assicurativa di pari importo;
- d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;

2) se prestato nelle forme di cui alle superiori lettere b), c) e d) dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente:

- di escludere il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.;
- di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- di garantire l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte della stazione

appaltante.

- 3) Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, pena l'esclusione, dovrà altresì:
- avere validità per almeno 180 giorni ai sensi della normativa vigente;
 - essere corredato dall'impegno di un fidejussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario ai sensi della normativa vigente;
 - prevedere la sottoscrizione del garante autenticata dal notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

La cauzione potrà essere ridotta nei casi ed ai sensi dell'art. 93 del d.lgs 50/2016 con obbligo di allegazione di documentazione giustificativa.

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero di Associazione Temporanea di Imprese già formalmente costituita, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – pena l'esclusione - da ciascun soggetto costituente il raggruppamento.

Al riguardo, si precisa che:

-il deposito cauzionale provvisorio copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, verso il concorrente a rilasciare **garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente** e l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della S.A. Nel corso della procedura per un periodo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 50/2016 da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

SEZIONE 3 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione, atteso che trattasi di servizio ad elevata ripetitività, avverrà con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 comma 4, lett.c) del D.lgs 50/2016, così come successivamente modificato dall'art. 60 del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56.

Lo svolgimento delle operazioni di gara è affidato ad apposita Commissione nominata come previsto dal Regolamento dei contratti vigente nel Comune di Milazzo.

Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica in data _____ ore _____ con l'esame della documentazione relativa ai requisiti di ammissione. Potrà assistere all'apertura dei plichi chiunque ne abbia interesse.

La Commissione potrà prendere nota dei presenti chiedendo i relativi documenti di riconoscimento.

Completate le operazioni di cui prima, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. Terminata la lettura delle offerte economiche, sarà redatta la graduatoria tra i partecipanti e dichiarata l'aggiudicazione provvisoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché riconosciuta idonea. L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici.

La S.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in presenza di nessuna offerta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di offerte riportanti medesimo ribasso si procederà, con estrazione a sorte in seduta pubblica.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato DPR n. 445/2000, qualora dai controlli eseguiti a norma del DPR 445/2000 dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, o la mancanza di uno dei requisiti per l'ammissione alla gara, il concorrente verrà dichiarato escluso con l'applicazione delle connesse sanzioni.

I partecipanti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta.

L'affidamento del servizio sarà effettuato con determinazione del Responsabile del Dirigente del I° Settore del Comune di Milazzo.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il conferimento di tali dati, compresi quelli "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11 comma 1, del citato Decreto Legislativo.

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all'Amministrazione Comunale, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il rappresentante del Comune di Milazzo.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del I° Settore del Comune di Milazzo, nonché i titolari delle strutture comunali che partecipano alle diverse fasi del procedimento di gara.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003.

Note :

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Verranno escluse offerte che presentano abrasioni, cancellature e/o correzioni.

Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successivamente presentate.

L'Amministrazione si riserva di disporre, in autotutela, ove ne ricorra la necessità l'annullamento e/o la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa, essendo l'aggiudicazione provvisoria.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi del Nuovo Codice degli appalti.

Ai sensi dell' ex art.79, comma 5 bis, del Codice e dell'art.6 del D.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio servizi sociali del Comune di Milazzo, via Francesco Crispi, n. 1, pec f.santoro@pec.comune.milazzo.me.it o con raccomandata A/R, diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SEZIONE 4 - ADEMPIMENTI FORMALI A CARICO DELL' AGGIUDICATARIO

Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, prima della stipula del contratto, all'uopo formalmente invitato dall'Amministrazione, dovrà:

- presentare la cauzione definitiva;
- versare l'importo delle spese contrattuali;
- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula;
- comunicare la sede operativa locale.

Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

Qualora il titolare dell'Istituzione e/o il legale rappresentante non si presenti per la stipula, ovvero dagli accertamenti esperiti dovessero risultare adottati provvedimenti od in corso procedimenti di cui alla Legge 55/90 e successive modifiche, l'impresa aggiudicataria decadrà dall'aggiudicazione, con tutte le ulteriori conseguenze di legge.

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al Capitolato, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati.

IL RUP
dott. Filippo Santoro

IL DIRIGENTE
dott. Michele Bucolo